



CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

Medaglia d'Oro al V.M.

Prot. n. 184

Data 27/09/2025

OGGETTO: Protocollo antismog: applicazione delle misure "strutturali" e "temporanee" di limitazione delle emissioni in atmosfera in attuazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato dalla Regione Piemonte con DGR n°26-3694/2021, come modificata dalla DGR 13.09.2023, n. 23-7444. **Aggiornamento.**

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo.

Le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile

Richiamato che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti,
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla DGR n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima DGR, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1 marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata DGR);
- l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MONitoraggio dei VEIColi INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744, cui il Comune ha aderito con l'Ordinanza n. 146 del 14/07/2021, consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla DGR n. 14-1996

del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;

– con DGR n. 26-3694, del 06/08/2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla DGR n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge n. 121 del 12 settembre 2023, recante: "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale", a fronte della straordinaria necessità ed urgenza, ha previsto dal 2024 che le Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) provvedano entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, e che il successivo articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto-Legge dispone in merito alle possibili limitazioni temporali della circolazione dei veicoli ad alimentazione Diesel di categoria "Euro 5", in particolare nelle more dell'aggiornamento di cui al citato comma 1;
- in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del suddetto Decreto-Legge, la Regione Piemonte, con DGR n. 23-7444 del 13/09/2023;
- ha eliminato il punto 2.3. dell'Allegato A della DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916, recante: "*Introduzione di ulteriori limitazioni riguardanti la circolazione dei veicoli a motore. Anticipò al 2023 della limitazione alla circolazione per i veicoli euro 5 diesel, prevista dall'Accordo di bacino padano*";
- contestualmente ha modificato lo Schema 1.2 dell'allegato 1 alla DGR 6 agosto 2021, n. 26-3694, recante: "Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla DGR 25.09.2020, n. 14-1996, eliminando, al punto 1.2 delle Limitazioni strutturali, le seguenti parole: "dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5";
- l'art. 5, Legge 18/07/2025, n. 105-ter ha modificato la citata L. 155/2023 nella parte relativa alla fascia dei comuni soggetti alle limitazioni ambientali elevando la soglia da 30.000 a 100.000 abitanti, posticipando, inoltre, l'inizio delle restrizioni dal *1° ottobre 2025* dal *1° ottobre 2026*;
- le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine del 1° ottobre 2026, mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi;

Considerato che:

il Comune di Alba è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, ora modificato dalla DGR 23-7444 del 13/09/2023

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, già in vigore da marzo 2021, come disposto dall'Ordinanza comunale n. 208 del 17 settembre

2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Dato atto che:

- il Comune di Alba, con delibere di Giunta comunale n. 447 del 24/10/2003 e n. 16 del 15/01/2005, in tema di riduzione dell'inquinamento ambientale collegato al traffico veicolare, ha provveduto ad istituire su tutta l'area del Centro storico la Zona a Traffico Limitato (ZTL) relativa ai veicoli con classe ambientale inferiore ad Euro 1 se alimentati a benzina ed Euro 2 diesel con fascia oraria 00 – 24;
- successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 569 del 29/12/2006 si è provveduto a recepire il nuovo piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria il quale imponeva ai Comuni sopra i 20.000 abitanti di adottare entro il 15 gennaio 2007 limitazioni alla circolazione dei veicoli definiti "non ecologici" nel centro abitato per cinque ore giornaliere;
- con ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2007 è stata, pertanto, istituita la "**ZTL ambientale**" relativa al Centro abitato, con esclusione delle aree di Loc. Altavilla, Madonna Como, S. Rocco Seno d'Elvio, S. Rocco Cherasca, Corso Asti, Corso Canale, Corso Bra, Loc. Scaparoni, Piana Biglini, Piana Gallo, Tangenziale est/ovest della Strada provinciale 3 e 9, Strada provinciale n. 429 (Alba-Cortemilia), valida dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, per:
 - veicoli alimentati a benzina con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, con omologazione precedente all'Euro 1 non catalizzati (immatricolati prima dell'1/1/1993, non rispondenti alla direttiva 91/441/CE),
 - veicoli diesel con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, con omologazioni precedenti all'Euro 2, immatricolati prima del 1/1/1997 o comunque, non omologati ai sensi 94/12/CEE,
 - ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni non rispondenti alla direttiva 97/24/CE;
 - veicoli trasporto persone (categorie M1, L1, L3) con divieto di circolazione valido dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00,
 - veicoli per trasporto di merci e per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categorie N1, L2, L4, L5) con divieto di circolazione valido dalle 09,00 alle 12,00.
- inoltre, nell'ambito della "ZTL ambientale" sono escluse dalle limitazioni alla circolazione le seguenti aree, al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'arie extraurbane indicate di non attraversare la città di Alba, di raggiungere i parcheggi di attestazione posti a ridosso della ZTL ambientale e di poter percorrere le principali arterie stradali che attraversano il territorio comunale di Alba e precisamente:
 - provenienza Diano -Fraz. Ricca d'Alba in direzione Corso Cortemilia, C.so Langhe, C.so Enotria, Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione, incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;
 - provenienza Loc. Altavilla / Madonna Como e S. Rocco Seno d'Elvio direzione obbligatoria per Strada Serre, Via S.Margherita, Via Rio Misureto, C.so Enotria Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale.
 - provenienza incrocio rotatorio Via D. Scaglione / Via Ognissanti direzione Piazzale Ferrero parcheggio antistante Società Ferrero S.p.A.

Dato atto che l'art 7 comma 1 lettere a) e b) D. Lgs. n. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista l'Ordinanza comunale n. 146 del 14/07/2021 in *adesione al Sistema MOVE IN, di cui alla DGR 28 luglio 2020, n. 5-1744;*

VISTA la nota inviata dalla Provincia di Cuneo, settore tutela del territorio, registrata al protocollo 41402 del 03/09/2025 del comune di Alba, con la quale invita le amministrazioni comunali interessate dalle disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, a valutare la necessità di aggiornare le ordinanze sindacali sulla qualità dell'aria sulla scorta delle nuove disposizioni legislative;

Ritenuto necessario aggiornare l'ordinanza sindacale n. 208 del 17/09/2021 avente come oggetto "Piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi per la stagione invernale 2021/2022. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, esclusivamente nella parte relativa ai veicoli con classe ambientale Euro 5".

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i **20 °C**, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

A partire dalla data di adozione del presente provvedimento sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di **tutti i veicoli** adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a **EURO 2** alimentati a benzina e diesel, nonché di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone e merci con omologazione inferiore o uguale a EURO 1 alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a **EURO 3 ed EURO 4**;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad EURO 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

ULTERIORI MISURE NON LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6 **divieto di abbruciamento di materiale vegetale**, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo

periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui culturali non risulti possibile.

2. LIMITAZIONI TEMPORANEE

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla deliberazione della Regione Piemonte DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo;

2.1 Allerta di 1° livello - colore "arancio":

- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 di **tutti i giorni (festivi compresi)** dei veicoli adibiti al trasporto di persone (**categoria M1, M2, M3**) dotati di **motore diesel** con omologazione uguale o inferiore a **EURO 5**;
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 12:30 il **sabato e nei giorni festivi**, dei veicoli adibiti al trasporto merci (**categorie N1, N2, N3**) dotati di **motore diesel** con omologazione uguale a **EURO 3 e EURO 4**;
- 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a **biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (**falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...**), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.5 introduzione **del limite a 18°** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6 **divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
 - distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - - spandimento a raso in strisce;
 - - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7 divieto di **distribuzione di fertilizzanti, ammendantini e correttivi contenenti** azoto di cui al D. Lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;

2.1.8 **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “rosso” In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (**categorie N1, N2, N3**) con omologazione uguale a **EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi**;

2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (**categorie N1, N2, N3**) con omologazione uguale a **EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni (festivi compresi)**;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal **15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo**.

3. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI AI PUNTI 1.1 E 1.3

3.1 Veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

3.2 autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionismo, per i quali il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, conformemente a quanto stabilito dalla L.R. n. 27 del 6 novembre 2020 ed esclusivamente per le giornate del sabato e dei giorni festivi, in relazione a manifestazioni autorizzate.

4. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI AL PUNTO 1.2

4.1 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

4.2 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purchè dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

4.3 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4.4 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale

sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.6 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.7 autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionismo, per i quali il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, conformemente a quanto stabilito dalla L.R. n. 27 del 6 novembre 2020 ed esclusivamente per le giornate del sabato e dei giorni festivi, in relazione a manifestazioni autorizzate.

5. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI AL PUNTO 2.

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

- 5.1 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.2 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica (accompagnata da idonea documentazione);
- 5.3 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.4 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a ceremonie funebri o a ceremonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.6 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.7 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiari luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.8 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano e che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 5.18 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19 veicoli con a bordo almeno tre persone (*car pooling*).

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

COMUNICA

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-mercoledì, giovedì-venerdì e sabato-lunedì).

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla *home page* del sito *internet* della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.it/>
- sul sito dell'accordo padano <https://www.infoaria.regionelombardia.it/infoaria/#/home>
- sul sito *internet* del comune di Alba <http://www.comune.alba.cn.it>

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato alla "ZTL AMBIENTALE" del centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3, comma 1 punto 8), D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 **con esclusione delle aree** di Loc. Altavilla, Madonna Como, S. Rocco Seno d'Elvio, S. Rocco Cherasca, Corso Asti, Corso Canale, Corso Bra, Loc. Scaparoni, Piana Biglini, Piana Gallo, Tangenziale est/ovest della Strada provinciale 3 e 9, Strada provinciale n. 429 (Alba-Cortemilia).

Inoltre, nell'ambito della "ZTL AMBIENTALE" sono escluse dalle limitazioni alla circolazione le seguenti aree, al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'aree extraurbane indicate di non attraversare la città di Alba e di poter percorrere le principali artiere stradali che attraversano il territorio comunale di Alba e precisamente:

- provenienza Diana -Fraz. Ricca d'Alba in direzione Corso Cortemilia, C.so Langhe, C.so Enotria, Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione, incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;
- provenienza Loc. Altavilla / Madonna Como e S. Rocco Seno d'Elvio direzione obbligatoria per Strada Serre, Via S.Margherita, Via Rio Misureto, C.so Enotria Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale.
- provenienza incrocio rotatorio Via D. Scaglione / Via Ognissanti direzione Piazzale Ferrero parcheggio antistante Società Ferrero S.p.A.

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

AVVERTE

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 208 del 17/09/2021.

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ~ ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ~ ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alba.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:

Regione Piemonte -

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio

[protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

Prefettura di Cuneo

[entilocali.prefcn@pec.interno.it.](mailto:entilocali.prefcn@pec.interno.it)

Questura di Cuneo - Sezione Polizia Stradale di Cuneo

[sezpolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it;](mailto:sezpolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it)

ARPA Piemonte - Cuneo

[dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it;](mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it)

ASL CN2 Alba-Bra, SOC Igiene e Sanità Pubblica,

[aslcn2@legalmail.it;](mailto:aslcn2@legalmail.it)

Comando di Compagnia Carabinieri di Alba

tcn23652@pec.carabinieri.it

Comando di Stazione Carabinieri di Alba

tcn31430@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza Cuneo


cn0500000p@pec.gdf.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cuneo
Corpo di Polizia Municipale di Alba
Ripartizione Opere Pubbliche
Ufficio stampa
Ufficio Trasporti
Ufficio Messi

com.prev.cuneo@cert.vigilfuoco.it
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

Dal Palazzo Municipale, 27/09/2025

IL SINDACO
(Dott. Alberto GATTO)
Firmato in originale



ZTL regionale

linea BLU= area limitata

linea GIALLA= percorsi consentiti ai veicoli limitati

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE aggiornato al 15/09/2025

LIMITAZIONI STRUTTURALI ^A				
Rif. ord	tipo di veicolo	orari	chi non circola	esenzioni
1.1	Persone (M1, M2, M3) Merci (N1, N2, N3)	Tutto l'anno, tutti i giorni, festivi compresi, con orario 00.00 – 24.00	- Benzina con omologazione Euro 0, Euro 1 e Euro 2 - GPL e metano Euro 0 e Euro 1 - Diesel con omologazione fino a Euro 2	Punto 3.1 veicoli da rottamare
1.3	Ciclomotori e motocicli	dal 15/09/2023 al 15/04/2024, tutti i giorni, festivi compresi, con orario 00.00 – 24.00	- Benzina con omologazione Euro 0 e Euro 1	Punto 3.1 veicoli da rottamare
1.2	Persone (M1, M2, M3) Merci (N1, N2, N3)	Tutti giorni feriali, da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30. Dal 15/09/2023 al 15/04/2024	- Diesel Euro 3 e Euro 4	Punto 4
LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLERTA 1° LIVELLO COLORE ARANCIO				
Rif. ord	Tipo di veicolo	Orari	Chi non circola	esenzioni
2.1.1	Persone (M1, M2, M3)	tutti i giorni, festivi compresi , dalle 08.30 alle ore 18.30	- Diesel Euro 3, Euro 4 e Euro 5	Punto 5
2.1.2	Merci (N1, N2, N3)	tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 18.30 sabato e giorni festivi (08.30 - 12.30)	- Diesel Euro 3 e Euro 4	Punto 5
LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLERTA 2° LIVELLO COLORE ROSSO				
	Tipo di veicolo	Orari	Chi non circola	esenzioni
2.2.1	Merci (N1, N2, N3)	tutti i giorni compresi i festivi, dalle 08.30 alle ore 18.30	- Diesel fino a Euro 4	Punto 5
2.2.2	Merci (N1, N2, N3)	tutti i giorni, festivi compresi dalle ore 08.30 alle ore 12.30	- Diesel Euro 5	Punto 5

^A In seguito all'adesione del sistema regionale MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) con ordinanza sindacale n. [146 del 14/07/2021](#), i veicoli aderenti al progetto possono circolare in deroga alle **limitazioni strutturali**, secondo le modalità operative descritte nell'allegato [B della determinazione 357/A1602B/2021 del 07/06/2021](#) - Settore Emissioni e rischi ambientali -Regione Piemonte.

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il **Portale dell'Automobilista**

(<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portaleautomobilista/> verifica-classe-ambientale-veicolo), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.